

VERBALE DI ACCORDO

TRA

VERONA DELIVERY S.r.l. e FORMULA CERTA DELIVERY S.r.l.
rappresentate dal dott. Saverio Secreti

E

SLC - CGIL di Verona rappresentata dal Sig. Maurizio Azzalin

SLP - CISL di Verona rappresentata dal Sig. Antonio Lopresti

UILPOSTE di Verona rappresentata dal Sig. Graziano Longo

la **RSU**

Premesso che

- a) con lettera del 6 giugno 2011 Verona Delivery ha comunicato, ai sensi dell'art. 47 Legge 428/1970, l'intenzione di trasferire la propria azienda a Formula Certa Delivery con effetto dal 1 luglio 2011;
- b) in conseguenza di quanto sopra, a far data dal 1 luglio 2011, il personale dipendente di Verona Delivery di cui all'elenco allegato verrà trasferito ai sensi dell'art. 2112 c.c. a Formula Certa Delivery;
- c) sempre dal 1 luglio 2011 la totalità delle quote sociali di Formula Certa Delivery saranno cedute a TNT Post Italia Spa;
- d) nel corso dell'incontro con le OO.SS. e la RSU sono state fornite esauritive informazioni circa i motivi del trasferimento di azienda nonché sulle conseguenze giuridiche, economiche e sociali che la sopra descritta operazione avrà nei confronti dei lavoratori.

Tutto ciò premesso, è stato convenuto quanto segue:

- Le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.
- Dalla data odierna e sino al 31 dicembre 2011, nei confronti del personale trasferito continueranno a trovare applicazione i trattamenti economici e normativi applicati da Verona Delivery.
- Con effetto dal 1 gennaio 2012, nei confronti del personale trasferito troverà applicazione il CCNL per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali nonché i contratti collettivi di secondo livello applicati ai dipendenti di TNT Post Italia S.p.a. che alleghiamo al presente accordo.
- Il sopraindicato CCNL sarà distribuito ai lavoratori trasferiti.
- A seguito di quanto sopra, tenuto conto dell'estensione al personale trasferito dell'applicazione di sistemi di incentivazione economica previsti

dalla contrattazione di secondo livello del Gruppo TNT Post Italia, a far data dal 1 gennaio 2012 nei confronti del personale trasferito cesseranno di trovare applicazione gli altri accordi, inclusi quelli individuali, che prevedono la corresponsione in favore dello stesso di trattamenti economici variabili.

- Le parti dichiarano di esperita la procedura ex art. 47 Legge 428/1970.

Verona, 24 giugno 2011

Letto, firmato e sottoscritto.

VERONA DELIVERY S.r.l.

FORMULA CERTA DELIVERY S.r.l.

SLC - CGIL

SLP - CISL

UILPOSTE

RSU

